

**Assessore all'agricoltura,
al commercio e turismo**

Via Romagnosi, 9 - 38100 Trento
Tel. 0461496572 - Fax 0461496571
e-mail: ass.agricommtur@provincia.tn.it

Trento, 26.03.2004
Prot. n. 1233ASS-A022-D324

Preg.mo Signore
Roberto Bombarda
Gruppo consiliare Verdi e democratici per l'Ulivo
Vicolo Galasso 19
38100 TRENTO

Preg.mo signore
Giacomo Bezzi
Presidente Consiglio provinciale
Via Mancini 27
28100 TRENTO

Preg.mo signore
Lorenzo Dellai
Presidente della Provincia
Piazza Dante 15
38100 TRENTO

Oggetto: interrogazione n. 78 di data 4 marzo 2004.

In relazione all'interrogazione in oggetto si forniscono le informazioni che seguono.

La problematica sollevata nell'interrogazione in oggetto sembra attenersi più propriamente alla disciplina delle fiere, dal momento che ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche i termini procedurali risultano già essere omogenei per tutte le amministrazioni comunali in forza di quanto disposto dall'articolo 32, comma 2, del regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n.4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento).

Per quanto riguarda, infatti, la particolare forma dei mercati saltuari, più noti secondo l'accezione comune di "fiere", il succitato regolamento stabilisce, all'articolo 23, comma 6, che "Durante il decennio di durata della concessione, ai fini della partecipazione alle edizioni successive alla prima, gli operatori titolari di posteggio devono far pervenire, entro il termine stabilito dal comune, comunicazione scritta di conferma della loro partecipazione. Il mancato o ritardato invio della conferma comportano l'esclusione dalla possibilità di partecipazione per l'anno corrente e la revoca della concessione per la residua durata della stessa."

Si tratta di una disposizione finalizzata ad assicurare una puntuale e corretta programmazione e gestione delle fiere stesse, in quanto prima del loro annuale svolgimento gli uffici comunali competenti devono effettuare tutta una serie di adempimenti volti a verificare tra l'altro i titoli autorizzatori e le concessioni di suolo pubblico che costituiscono presupposto per la partecipazione da parte dei titolari, tenendo conto anche di eventuali compravendite di rami aziendali intervenute rispetto all'edizione precedente, ad aggiornare la graduatoria dei precari (i cosiddetti "spuntisti"), nonché a modificare la collocazione dei posteggi in relazione ad intervenute esigenze (come l'indisponibilità temporanea di porzioni di area mercatale per effetto di lavori in corso) tenendo conto dell'anzianità di concessione o della collocazione dei servizi di allacciamento (alla rete idrica e/o elettrica).

Si tratta di un variegato insieme di atti istruttori e di controllo che presuppone, fra l'altro, di tener conto della prevedibile affluenza di operatori: ciò spiega l'obbligo della comunicazione preventiva e la finalità della sanzione connessa alla relativa inadempienza stabiliti nel regolamento della legge. Peraltro è di tutta evidenza che la gravosità di tali adempimenti è correlata sia al numero dei posteggi previsti per ciascun mercato saltuario (si va da una/due decine agli oltre 800 posteggi di una fiera come quella di S. Giuseppe a Trento) sia alla specifica dotazione organica di personale qualificato di cui dispone l'amministrazione comunale interessata.

Proprio per tale ragione, aderendo anche alle richieste avanzate dall'organizzazione rappresentativa dei comuni, in sede di definizione del regolamento della legge si è preferito lasciare alla singole amministrazioni comunali di prestabilire, attraverso il regolamento comunale dei mercati, il termine entro il quale devono essere inviate le comunicazioni di partecipazione.

Si rileva inoltre che alcune amministrazioni comunali hanno stabilito, in luogo del termine unico di scadenza, un intervallo di tempo con il doppio termine, minimo e massimo, allo scopo di poter assegnare temporaneamente alle incombenze predette personale impegnato in altri compiti al di fuori di tale periodo. Altre ragioni di carattere organizzativo, come l'esigenza di gestire più manifestazioni nel corso dell'anno e di evitare confusione fra atti riferiti a mercati diversi, hanno indotto inoltre i comuni ad operare questa scelta.

I problemi sollevati nell'interrogazione non sembra si prestino pertanto ad essere risolti con una norma di fonte provinciale difficilmente adattabile all'eterogeneità delle situazioni locali.

Si ritiene che la soluzione migliore vada ricercata in una più corretta informazione ai diretti interessati, da parte delle amministrazioni comunali, dei contenuti degli atti amministrativi adottati, specialmente se di contenuto sfavorevole o in ogni caso restrittivo di precedenti disposizioni, in linea anche con quanto stabilito dalla vigente disciplina generale sui procedimenti amministrativi. Di conseguenza, proporrò di attivare le competenti strutture provinciali affinché sia inviato alle amministrazioni comunali un formale invito alla scrupolosa osservanza di quanto stabilito dall'articolo 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 in materia di procedimento amministrativo e accesso ai documenti, concernente l'obbligo di comunicazione a carico dell'Amministrazione.

Distinti saluti.

Tiziano Mellarini